

Comunicazione n. DME/6095689 dell'1-12-2006

inviata al Comune ...

Oggetto: [...società.../ Gestione di informazioni privilegiate da parte dell'azionista di controllo Comune di ...

Si fa riferimento alla nota ricevuta il ..., con la quale la S.V. ha rappresentato alla Consob di aver ricevuto una richiesta "*per l'esame della situazione della società ..., controllata al ...% dal Comune di ..., con seduta pubblica durante i lavori del Consiglio Comunale*", chiedendo, al riguardo, di conoscere "*se appare legittimo-opportuna una pubblica discussione nei modi indicati o, se diversamente, sia scelta migliore secretare la riunione o individuare diversi percorsi per impegnare la Giunta a controlli attraverso gli Amministratori nominati e quindi riferire al Consiglio secretato o diversamente*".

Al riguardo, si rileva preliminarmente che non rientra nei compiti istituzionali della Consob pronunciarsi sulla "legittimità" e sulla "opportunità" di svolgimento di un dibattito pubblico nell'ambito di un Consiglio Comunale.

Ciò premesso considerato che la richiesta del parere in esame appare inerire alla possibile diffusione di informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, per l'emittente quotato ... secondo modalità non conformi alle regole vigenti, si ritiene, comunque, opportuno rappresentare alla S.V. le considerazioni di seguito riportate.

In primo luogo, si rileva la necessità di effettuare una distinzione tra le informazioni privilegiate "proprie dell'emittente quotato" e quelle "proprie del soggetto controllante", che possono assumere rilevanza per la società controllata quotata.

Con riferimento alle prime si rileva che, sulla base della disciplina generale in tema di informazione finanziaria, il soggetto controllante di un emittente quotato non dovrebbe essere a conoscenza di informazioni privilegiate esclusivamente relative allo stesso, ulteriori rispetto a quelle già rese note al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, al di fuori dei casi implicitamente indicati nel comma 4 dello stesso art. 114. Sulla base di detta ultima disposizione l'emittente potrebbe comunicare informazioni privilegiate, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e in pendenza di un contestuale obbligo di riservatezza gravante sul controllante di tipo legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Appare, pertanto, non coerente con la disciplina in esame che nel corso di un eventuale dibattito consiliare vengano ad essere diffuse simili informazioni.

Con riferimento, invece, alle informazioni "proprie del soggetto controllante" (ossia del Comune di ...), che possono avere una rilevanza anche per l'emittente controllato quotato, si osserva che nel corso di una riunione del Consiglio comunale potrebbero essere diffusi, da parte dei rappresentanti del Comune, elementi informativi che assumono rilevanza per l'emittente quotato controllato.

Resta fermo che, qualora nella sfera del soggetto controllante sia già "maturata" un'informazione qualificabile come "privilegiata" ai sensi del combinato disposto degli art. 114 e 181 del D.Lgs. 58/1998, e dell'art. 66 del regolamento Consob, 11971/99, la stessa dovrebbe essere comunicata, senza indugio, al pubblico nelle forme di legge.

Al riguardo, in tutti i casi in cui vi sia stata una legittima comunicazione, di tipo selettivo, di informazioni privilegiate, la normativa vigente dispone dei presidi volti a garantire un'immediata,

ampia e simmetrica diffusione al pubblico delle medesime informazioni. Il citato art. 114, comma 4, del D.Lgs. 59/1998 stabilisce infatti che, qualora gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano *"o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni [indicate al comma 1] ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti [indicati al comma 1] ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale"*.

Si aggiunge che le informazioni privilegiate che gli amministratori dell'emittente quotato, anche espressione del socio di controllo, vengano a conoscere nello svolgimento delle relative funzioni sono comunque soggette alla regola generale del divieto di comunicazione a terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (art. 184, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 58/1998.

Inoltre, non può escludersi che la stessa attività del Consiglio Comunale, quale ad esempio quella inerente l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo politico-amministrativo inerente le società municipalizzate, possa assumere rilevanza *ex se* per l'emittente quotato.

Pertanto, qualora nel corso di un'eventuale riunione del Consiglio Comunale dovessero essere diffuse informazioni, di pertinenza del Comune, comunque rilevanti per ..., dovrà essere cura del soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 114 del D.Lgs. 58/1998, di dare informazione al pubblico delle stesse, con le modalità e la tempistica previste dal medesimo articolo e dalle relative norme di attuazione (art. 66 e segg. del Regolamento Consob n. 11971/1999).

Da ultimo si osserva che, qualora per lo svolgimento della citata riunione consiliare venissero prudentemente privilegiati orari in cui gli strumenti finanziari interessati non sono negoziabili sui mercati regolamentati (ossia a borsa chiusa), l'eventuale diffusione di informazioni potenzialmente rilevanti per lo stesso emittente quotato potrebbe essere realizzata in condizioni di minore criticità. In tale caso, infatti, la simmetria e la completezza informativa potrebbero, se del caso, essere ripristinate prima della riapertura dei citati mercati da parte del soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi informativi.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia